# Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021 Rep. n. del settembre 2021 REPUBBLICA ITALIANA ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI CONTRATTO DI APPALTO per l'esecuzione della "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA "OSSIGENO" NEL COMUNE DI ITRI (LT) - CIG: 8814089058 tra l' Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci con sede in Campodimele (LT) l'Impresa con sede in Via , n° - (LT) - C.F./ P.lva ; L'anno duemilaventuno, il giorno ( ) del mese di settembre, presso la sede dell'Ente Parco, sono personalmente comparsi: 1. Giorgio De Marchis, Direttore pro - tempore dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, in seguito denominato anche Ente, domiciliato per la sua carica presso la sede dell' Ente, il quale dichiara e interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell' interesse dell' Ente medesimo per la su espressa qualifica, e non in proprio conto, codice fiscale dell' Ente: 90023880595; 2. , nato a ( ) il codice fiscale: che interviene nella qualità di rappresentante legale della Ditta " con sede in Via , - (LT) - C.F./ P.Iva 02558410599, in seguito denominata anche Ditta.

#### Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021

	PREMESSO	
	che con Deliberazione del Presidente n°39 del 01/07/2021 si approvava il Progetto	
	inerente l'intervento denominato "FORNITURA E INSTALAZIONE ARREDI ED	
	ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA	
	PRESSO IL CENTRO DI POSTA -OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT) per	
	l'importo di € 150.000,00, di cui € 119 963,00 per le forniture di che trattasi;	
_	che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile	
	2016, n. 50 s.m.i., e come da verbali di gara in data / /2021, approvati dal	
	Dirigente del servizio con determinazioni n. del / /2021 e n. del / /2021, è	
	risultata aggiudicataria l'Impresa " con sede in Via , - (LT) -	
	C.F./ P.Iva che ha offerto un ribasso del % ( %). L'importo di	
	aggiudicazione risulta essere di € ( / ) oltre IVA al 22%;	
_	che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO	
1.	L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa " con	
	sede in Via , - (LT) - C.F./ P.Iva l'appalto	
	dell'intervento denominato "FORNITURA E INSTALAZIONE ARREDI ED	
	ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA	
	PRESSO IL CENTRO DI POSTA -OSSIGENO- NEL COMUNE DI ITRI (LT)";	
2.	L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad €	
	di cui € per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per	
	un totale di <b>€</b> , da assoggettare ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo,	

# Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021 secondo quanto specificato nelle Condizioni Particolari di Contratto. Resta salva la liquidazione finale. ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati, gli elaborati di cui al progetto approvati con Deliberazione del Presidente n°39 del 01/07/2021. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nelle Condizioni Particolari di Contratto, integrante il progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE I lavori dovranno essere ultimati nel termine di ( ) giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all' 1 per mille (euro / ) dell'importo contrattuale per ogni giorno di pari ad € ritardo ai sensi del punto 8.6 delle Condizioni Particolari di Contratto. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su

### Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021 proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo, ove costituito. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dalle Condizioni Particolari di Contratto. ARTICOLO 4 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nelle Particolari di Contratto ed a misura dell'avanzamento delle forniture regolarmente eseguite. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro (euro ). 3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni eseguite, non appena scaduto il termine fissato dalle Condizioni Particolari di Contratto non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.) 6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in 4

#### Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021 occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. **ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA** La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza Fideiussoria i sensi dell'art. 103, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 n. emessa da Agenzia Generale in data / /2021 per un importo di euro Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di corretta installazione e posa in opera a perfetta regola d'arte di tutti i beni oggetto di appalto, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture ed installazione risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura ed installazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto

	Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021	
	dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni	
	dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.	
6.	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE	
1.	L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del	
	D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo di € al fine di tenere indenne	
	l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa	
	determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,	
	azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di	
	responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro	
	non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,	
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	
1.	L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
2.	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti	
	dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente	
	articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato	
	6	

### Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021 a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle forniture e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia. ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 1. L'Amministrazione Aggiudicatrice, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.159/2011 nei confronti dell'appaltatore. ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016. 2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: - Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto. ARTICOLO 10 – DOMICILIO 1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio in Via (LT), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria dell'Ente Parco a mezzo mandato di 7

	Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021	
	pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità.	
2.	L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a	
	riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto	
	di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione	
	Aggiudicatrice.	
3.	La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e	
	quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.	
4.	In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il	
	relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del	
	pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti,	
	nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti	
	a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
5.	L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55)	
	intestata all'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, "codice univoco ufficio" IPA	
	UF0MAA e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto	
	dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione	
	verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.	
	ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE	
1.	Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'appaltatore sarà	
	riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo	
	contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei	
	SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata se	
	richiesta.	
2	L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotta	
<u></u>	, January Janu	
	8	

	Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021	
	nel corso della prestazione dei servizi e delle forniture, in rapporto al progressivo	
	recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.	
3.	L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo	
	inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.	
4.	L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla	
	costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
	necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle	
	prestazioni.	
5.	L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede	
	secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi	
	corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i	
	ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ	
	DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti	
	dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi al contratto in oggetto.	
	La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di	
	subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del	
	contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.	
	tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute	
	in conto o a saldo al seguente codice <b>IBAN:</b> , i signori:	

	Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021	
	, nato a (LT) il / / codice fiscale: .	
	ARTICOLO 14 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO	
1.	Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del	
	Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000,	
	n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle	
	eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.	
	ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE	
1.	Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico	
	della fornitura possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il	
	Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi	
	dell'art. 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'accordo bonario potrà essere	
	sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 206 del D.Lgs.n.	
	50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.	
2.		
	per territorio è guello di Latina.	
	ARTICOLO 16 – SPESE E REGISTRAZIONE	
1	Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e	
	dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.	
2.		
<u> </u>	presso cui è stipulato il contratto.	
3.		
J.		
	richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati	
	all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
	ARTICOLO 17 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	
	40	

#### Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021

	Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021	
	DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016.	
1.	Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma	
	del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché	
	alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei	
	dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al	
	fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.	
	In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dall'Ente Parco quale	
	Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del	
	Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter	
	adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per	
	l'affidamento dei lavori di "FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDI ED	
	ELETTRODOMESTICI PER STRUTTURA RICETTIVA EXTRA-	
	ALBERGHIERA PRESSO IL CENTRO DI POSTA "OSSIGENO" NEL	
	COMUNE DI ITRI (LT) - CIG: 8814089058;	
2.	Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa	
	applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere	
	di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese	
	che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.	
3.	L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
	possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non	
	divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del	
	Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa	
	11	

	Allegato alla DETERMINAZIONE n. 280 rg del 14/09/2021	
	autorizzazione della Stazione Appaltante.	
4	L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e	
	risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi	
	della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.	
5	In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore	
	sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	ARTICOLO 18 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente,	
	sotto forma di scrittura privata, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del	
	D.Lgs.n.50/2016.	
	Il presente atto si compone di n. 12 facciate, comprese le firme, ed è stato letto alle parti che	
	lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e lo approvano	
	e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del	
	D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.	
	l'Amministrazione Aggiudicatrice (Dott. Giorgio De Marchis)	
	l'Appaltatore (Sig.	